COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARPANO MAGLIOLI

IND

DEL PRESIDENTE MIGLIORI

	PAG.
Congedi:	
Presidente	731
Disegno di legge (Segutto della discussione e approvazione):	
Modifiche al testo unico delle leggi sul	
Consiglio di Stato. (1400)	731
PRESIDENTE 731, 734, 735, 737, 738, 739	, 740
LACONI 732, 733, 735, 736,	737
Lucifredi, Relatore 732, 733, 734, 735,	736,
	738
Andreotti, Sottosegretario di Stato alla	
Presidenza del Consiglio dei Ministri	
732, 733, 734, 735, 736, 737, 738,	739
NASI RUSSO CARLO CARIGNANI SAILIS RESTA, Relatore PETRILLI, Ministro senza portafoglio TURCHI 737, 738.	£ 733
Russo Carlo . ' 734,	735
Carignani ,	735
Sailis 734, 737,	739
RESTA, Relatore 735.	739
Petrilli, Ministro senza portafoglio	736
Turchi 737, 738,	_739、
Inversione dell'ordine del giorno:	
Togni, Ministro dell'industria e del com-	
mercio.	740
	740
Presidente	. 740
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Varianti ai ruoli organici dell'Ammini-	
strazione centrale del Ministero della	
industria e del commercio e del Corpo	
delle miniere e istituzioni della Dire-	
zione generale delle miniere presso il	
Ministero stesso. (1521)	740
DDECIDENME 7/0 7/9	712

INDICE

TURCHI TOGNI,	Mi	nist	ro	đ	ell	in	du	st	ria		e	d	el
COMM. RESTA	ercio		٠	٠		٠		•		٠.	٠	7	41,
tazione				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Presidi	ENTE						•						

NASI, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta.

(E approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Casalinuovo, Lombardi Colini Pia, Negrari, Numeroso, Roselli e Tupini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (1400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

Come i colleghi ricorderanno, su questo disegno di legge, nella precedente seduta, fu chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

« I ruoli organici del personale della Magistratura del Consiglio di Stato sono stabiliti con la tabella A allegata alla presente legge ».

Non essendovi osservazioni né emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

- « I magistrati del Consiglio di Stato ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere collocati fuori ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato:
- « Non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato inizialmente, almeno per un triennio, le funzioni di istituto.
- « La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi.
- « Il numero dei magistrati del Consiglio di Stato che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 del regio decretolegge 15 ottobre 1925, n. 1791, già previsto in diciotto unità dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, è ridotto a dodici.
- « Oltre che nei casi previsti da altre leggi sono considerati, di diritto, collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti commi.
- « Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e successive modificazioni. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 del citato decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'articolo 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 ».

A questo articolo l'onorevole Laconi ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« Salve le disposizioni di cui ai comma precedenti, i magistrati del Consiglio di Stato non possono essere applicati, nemmeno temporaneamente, sotto qualsiasi forma ad uffici diversi da quelli del Consiglio stesso ».

L'onorevole Laconi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

LACONI. Onorevoli colleghi, le ragioni del mio emendamento hanno il loro fondamento nelle dichiarazioni da me rese nel corso della discussione generale e nell'intervento, in quella sede, dell'onorevole Sailis. In sostanza, con l'articolo 2 si riafferma la necessità che il Consiglio di Stato possa disporre per l'avvenire, pienamente, dell'opera dei consiglieri per i servizi di istituto. Purtroppo, questo in pratica non avviene, perché noi spesso assistiamo al fatto, che numerosi consiglieri vengono destinati a svolgere funzioni assolutamente diverse dalle loro specifiche attività. È inutile elencare in questa sede gli innumerevoli casi in cui consiglieri di Stato ricoprono la carica di capo di gabinetto, come ad esempio al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dei trasporti, o quella di capo dell'ufficio legislativo nei varî dicasteri.

Ora, appunto per ovviare a questo inconveniente, per fare in modo che tutti i consiglieri siano destinati alle loro attività di istituto, mi sembra che la soluzione migliore sia quella che io ho prospettata attraverso il mio emendamento, che d'altra parte non fa che ripetere una norma già prevista nell'ordinamento giudiziario, per quanto riguarda i magistrati ordinari. Col mio emendamento, infine, non si fa che rafforzare lo spirito dell'articolo 2, così come è formulato nel disegno di legge.

LUCIFREDI, Relatore. Non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Laconi in quanto, nella sua formulazione, è eccessivamente generico: con esso si impedirebbe una utilizzazione di consiglieri, nei casi in cui fosse veramente necessaria e non portasse nessuna conseguenza al normale funzionamento dell'istituto. Vi possono essere casi, come ad esempio la costituzione di un ufficio elettorale, o altro ufficio regionale, i quali possono essere creati per un determinato periodo di tempo, e non vedo il motivo per cui si dovrebbe precludere ai consiglieri di Stato di esservi destinati a svolgere funzioni per le quali sono particolarmente idonei.

Questo è il mio pensiero, pur essendo d'accordo che i casi di distacco dei consiglieri dalle loro funzioni di istituto debbano essere assolutamente limitati.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulla sostanza dell'emendamento dell'onorevole Laconi, io non avrei obiezioni da fare, in quanto esso contiene una affermazione di netta distinzione fra le funzioni proprie di consigliere di Stato, e quelle cui, eventualmente, in caso

di necessità, lo stesso consigliere di Stato potrebbe essere destinato.

Non ho capito bene, però, se l'onorevole Laconi, con il suo emendamento, alluda anche a casi diversi da quelli previsti dall'articolo 2, che giustificano il distacco dei consiglieri di Stato dalle loro funzioni di istituto. Poiché i consiglieri di Stato, oltre ad una funzione di consulenza, spesso possono pronunciare decisioni arbitrali sull'attività delle amministrazioni, ritengo che non sia opportuno che coloro che abbiano partecipato alla creazione di un atto amministrativo, possano poi decidere su di una controversia sorta dallo stesso atto amministrativo. Questo è un principio, sul quale dovremmo essere tutti d'accordo.

LACONI Non sarei contrario a formulare un emendamento più preciso.

NASI. Al terzo comma dell'articolo 2, dove si dice: « La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore a 3 anni consecutivi », io aggiungerei un emendamento del seguente tenore: « Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se non sia decorso almeno un anno di effettivo servizio al Consiglio di Stato dalla cessazione del precedente incarico ». Questo per impedire ai consiglieri di trovare un sistema con il quale, avvalendosi di una temporanea sospensione, magari di pochi giorni, potrebbero continuare, poi, le loro funzioni presso l'ufficio nel quale sono stati distaccati.

LUCIFREDI, *Relatore*. Mi sembra che una norma simile sia già contenuta nel disegno di legge.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Naturalmente, come rappresentante del Governo non posso che difendere il testo ministeriale: ciononostante non posso negare che l'emendamento proposto dall'onorevole Nasi sia pienamente logico.

Se noi diciamo che « La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore a 3 anni consecutivi », certamente dobbiamo prevedere che, interrompendo il triennio, possa ricominciare un secondo triennio e così via fino al raggiungimento dei 70 anni di età.

Inoltre debbo fare un'osservazione: ho l'impressione che noi non possiamo votare la riduzione a 12 del numero dei consiglieri che possono essere collocati fuori ruolo, per uno stato di fatto che conosciamo.

Ho ricordato nella precedente seduta che la necessità di avere un gran numero di consiglieri di Stato fuori ruolo dipende, oltre tutto, dalla indicazione tassativa che la legge pone per la composizione dei gabinetti ministeriali. La legge infatti stabilisce che il Ministro deve scegliere il capo di gabinetto o tra i funzionari dello Stato (il che accade raramente) o tra i funzionari appartenenti ai seguenti organi: Consiglio di Stato, Corte dei conti ed Avvocatura dello Stato. Questo fa si che non vi sia una larga possibilità di scelta e si sia obbligati, per la specifica e maggiore competenza dei consiglieri di Stato, a scegliere i capi di gabinetto fra essi.

Noi oggi, quindi, riducendo a 12 il numero dei consiglieri di Stato da poter porre fuori ruolo, aggraveremmo la situazione e avremmo proprio quel caso di cui precedentemente ho fatto cenno, in cui uno sarà giudice sugli effetti di un provvedimento alla cui formazione egli abbia partecipato.

Ouesta è una preoccupazione abbastanza grave. Ma sie aggiungo ancora un'altra: noi oggi, mentre discutiamo questo disegno di legge, abbiamo 21 magistrati del Consiglio di Stato fuori ruolo, cioè 18 consentiti dallalegge e 3 consentiti ugualmente dalla legge con l'andata automatica fuori ruolo. Praticamente però non sarebbe cosa facile raggiungere i fini del provvedimento, cioè l'ampliamento dell'organico, pur essendo detto in una norma che qualcuno di questi magistrati potrà essere richiamato, in quanto vedo con difficoltà la possibilità di un immediato richiamo in forza di questo notevole contingente di 21 magistrati fuori ruolo. Quindi, mentre noi vorremmo mettere il Consiglio di Stato nelle condizioni di meglio funzionare, lo faremmo restare nelle stesse condizioni di oggi, o peggiori.

Premesso che aumentando a 60 il numero dei consiglieri in modo da dare ad ogni sezione un presidente ed un presidente supplente e la possibilità di una certa maggiore intensità di lavoro, noi, già nella proporzione, veniamo a ridurre il numero attuale di coloro posti fuori ruolo, vorrei pregare la Commissione di considerare l'opportunità di mantenere quel numero di 18 che corrisponde meglio ad una utilizzazione vera della legge e allo scopo funzionale che essa si propone di conseguire.

Sull'emendamento Nasi, ripeto, sono perfettamente d'accordo. Esso fa in modo che non vi sia qualcuno (come nel passato c'è stato) che nominato consigliere di Stato possa permanere fuori del Consiglio per tutta la vita, oppure riandarvi senza esperienza. Ho esposto una tesi perché era mio dovere far presente la situazione. Spero che la Commissione accoglierà questa mia proposta.

RUSSO CARLO. Propongo un emendamento aggiuntivo al penultimo comma dell'articolo 2:

« Aggiungere, dopo le parole: Altı Commissari, le altre: o giudici ordinari della Corte costituzionale ».

Ritengo infatti che anche quei consiglieri di Stato che vengano nominati membri della Corte costituzionale, debbano, di diritto, essere collocati fuori ruolo.

CARIGNANI. Per quello che riguarda l'osservazione dell'onorevole Sottosegretario, sulla necessità che nei Ministeri a certi posti stiano delle persone che sono al di sopra di quella che è la vita dell'amministrazione, faccio mio l'emendamento tendente a portare da 12 a 18 il numero dei magistrati del Consiglio di Stato che possono essere collocati fuori ruolo, perché, in pratica, poi, a distanza di poco tempo, saremmo di nuovo costretti a modificare la legge, proprio perché i Ministeri non potrebbero fare a meno di avere delle persone che siano al di fuori della vita amministrativa per coprire determinati posti.

Proporrei quindi un emendamento che porti i 12 a 18.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Basta sopprimere il quarto comma che riduce tale numero a 12.

LUCIFREDI, Relatore. Nonostante le dichiarazioni del Governo, dichiaro di essere poco propenso all'accoglimento dell'emendamento dell'onorevole Carignani. Il testo della legge dice che il numero dei magistrati del Consiglio di Stato che possono essere collocati fuori ruolo è ridotto a 12. Con l'emendamento Carignani si direbbe che è ridotto a 18. Ma non si può dire questo, perché non vi è riduzione. Verrebbe in tal modo frustrato lo scopo del disegno di legge.

Non dobbiamo dimenticare le esigenze dell'amministrazione, che opportunamente ha messo in evidenza l'onorevole Sottosegretario; non dobbiamo dimenticare altresì che sono preminenti i doveri che i consiglieri di Stato hanno nei confronti dell'istituto di cui fanno parte e di cui debbono esercitare le funzioni.

Se questo numero viene lasciato a 18, quando nel contempo, per le varie disposizioni contenute in questo articolo, oltre al numero di 18 vi possono essere anche altri posti fuori ruolo, per i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato, Alti Commissari, o anche giudici della Corte costituzionale, come suggerisce l'onorevole Russo, noi veniamo a mantenere il Consiglio di Stato nelle stesse condizioni in cui si trova attualmente, cioè di

disfunzione, mentre questo disegno di legge mira proprio ad evitare tale inconveniente.

Esprimo quindi parere contrario all'emendamento Carignani.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Russo mi sembra ovvio che l'aggiunta dei giudici della Corte costituzionale debba essere accolta, non senza peraltro far presente che tale questione potrà essere regolata dalla legge concernente la Corte costituzionale. Quindi, possiamo introdurre questa norma nel disegno di legge in esame, ma non è indispensabile, perché sarà nell'altra legge, quella cioè sulla Corte costituzionale, che tale caso sarà contemplato.

SAILIS. Sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Nasi perché ad una regola temporanea sostituisce una norma concreta. Sono invece decisamente contrario all'emendamento dell'onorevole Carignani, in quanto con esso si farebbe rientrare dalla finestra ciò che abbiamo cacciato dalla porta: cioè correremmo il rischio di vedere « sciamare » i consiglieri di Stato in tutte le amministrazioni.

Quanto alla proposta dell'onorevole Russo ritengo che essa sia materia concernente la legge sulla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione i primi tre comma dell'articolo 2, sui quali non vi sono emendamenti:

«I magistrati del Consiglio di Stato ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere collocati fuori ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato.

Non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato inizialmente, almeno per un triennio, le funzioni di istituto.

La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi».

(Sono approvati).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Nasi:

« Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se non sia decorso almeno un anno di effettivo servizio al Consiglio di Stato dalla cessazione del precedente incarico».

(E approvato).

Passiamo al quarto comma:

« Il numero dei magistrati del Consiglio di Stato che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791, già previsto in diciotto unità dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, è ridotto a dodici».

CARIGNANI. Propongo la soppressione dell'intero comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'intero comma proposto dall'onorevole Carignani.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quarto comma già letto.

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma fino alle parole « o Alti Commissari »:

« Oltre che nei casi previsti da altre leggi, sono considerati, di diritto, collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari».

(È approvato).

S'inserisce ora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Russo:

« o giudici ordinari della Corte costituzionale ».

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Nessuna obiezione per quello che riguarda la sostanza dell'emendamento, ma debbo osservare che sarà precisamente in quella sede, nella determinazione cioè della legge istitutiva della Corte, che sarà stabilita la posizione degli stessi giudici. Mi pare insomma che sarebbe inutile inserire in questa legge tale precisazione.

RUSSO CARLO. Poiché l'Assemblea sta discutendo ora il disegno di legge istitutivo della Corte costituzionale, accedo al criterio espresso dall'onorevole Sottosegretario e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla fine dell'articolo:

« Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e successive modificazioni. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 del citato decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'articolo 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 ».

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo testé letta.

(È approvata).

Viene ora l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Laconi:

« Salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, i magistrati del Consiglio di Stato non possono essere applicati, nemmeno temporaneamente, sotto qualsiasi forma, ad uffici diversi da quelli del Consiglio stesso ».

Lo mantiene, onorevole Laconi?

LACONI. Lo mantengo, sostituendo però all'espressione « uffici diversi » l'altra: « uffici amministrativi ».

ANDREQTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Ritengo che per questo emendamento vi sia preclusione, giacché, con l'approvazione del primo comma dell'articolo 2, abbiamo già implicitamente ammesso che possano essere affidati ai magistrati del Consiglio di Stato incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto.

LACONI. Mi pare che la preclusione non vi sia, giacché nel mio emendamento è detto « nemmeno temporaneamente ».

RESTA, *Relatore*. A me pare veramente che l'eccezione di preclusione sollevata dall'onorevole Sottosegretario sia fondata, dal momento che si dice « incarichi di carattere continuativo », il che fa presumere che possano esservi anche incarichi che non siano di carattere continuativo.

LACONI. A me pare invece infondata l'eccezione di preclusione, giacché la strada lasciata aperta dal primo comma verrebbe ristretta, non chiusa, in quanto il mio emendamento esclude gli uffici amministrativi, ma lascia aperti gli altri.

LUCIFREDI, *Relatore*. Ciò mi sembrerebbe molto strano, onorevole Laconi, giacché non mi pare ammissibile che il consighere di Stato possa prestare la sua consulenza ad una società commerciale e non possa prestarla ad un ente pubblico.

PRESIDENTE. Data l'eccezione sollevata dall'onorevole Sottosegretario è necessario che la Commissione si pronunci in primo luogo sull'esistenza o meno della preclusione stessa. Pongo pertanto in votazione l'eccezione di preclusione.

(E approvata).

Passiamo allora all'articolo 3:

«La riduzione di cui al quarto comma del precedente articolo 2 si renderà operante

quando i magistrati attualmente fuori ruolo in eccedenza al numero di dodici unità verranno a cessare da detta posizione.

I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservați in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo iniziale di servizio richiesto dal secondo comma dell'articolo 2. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma dello stesso articolo 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Per i primi referendari e per i referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo previsto dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, sostituito dall'articolo 4 del regio decreto-legge 5 febbraio 1939, n. 478, è ridotto a tre anni.

I posti di consigliere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai predetti primi referendari e referendari al compimento del periodo stabilito dal precedente comma».

Al secondo comma di questo articolo è stato presentato dall'onorevole Laconi un emendamento sostitutivo così formulato:

« I posti di consigliere che si renderanno vacanti per effetto della presente legge sono riservati ai primi referendari e referendari per le nomine da conferire al compimento del periodo stabilito dal precedente comma.

« Salvo quanto disposto dal comma precedente i posti di consigliere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti sono riservati per la metà ai referendari e primi referendari ».

Il proponente ha facoltà di illustrarlo.

LACONI. Il mio emendamento si propone uno scopo transitorio ed uno permanente: anzitutto, cioè, si propone di far sì che tutti i posti che vengano a rendersi liberi per effetto di questa legge siano riservati ai referendari ed ai primi referendari in modo che non si verifichi il caso, deprecato nel corso della discussione generale, di nomine caotiche e di designazioni di elementi non sufficientemente preparati per l'importante carica. In secondo luogo il mio emendamento tende ad aumentare l'aliquota dei posti ri-

servati ai primi referendari ed ai referendari: tale quota è stabilita dalla legge ad un terzo dei posti vacanti di consigliere; noi vorremmo venisse elevata alla metà, sempre spinti dallo scopo di migliorare qualitativamente la composizione dell'importante istituto.

LUCIFREDI, Relatore. Per quanto si riferisce alla prima parte dell'emendamento Laconi, mi pare sia eccessivo voler affermare che tutti i posti che si renderanno vacanti per effetto della presente legge debbano senz'altro essere riservati ai primi referendari ed ai referendari. È vero che in sede di discussione generale si auspicò una migliore disciplina nella nomina dei consiglieri di Stato a seconda che si tratti di funzionari provenienti dalla carriera della magistratura o da altri settori della pubblica amministrazione; si disse però anche (e la maggioranza della Commissione si espresse in questo senso) che la soluzione di tale problema doveva essere riservata ad una legge successiva, nella quale, anche in relazione alle norme sull'ordinamento della magistratura, si dovranno studiare le guarentige da darsi ai consiglieri di Stato e, quindi, anche i provvedimenti relativi alla nomina. Questo disegno di legge ha un carattere puramente transitorio e quindi non è adatto a porre riparo ad un problema di carattere permanente.

Tanto meno e per gli stessi motivi mi pare accettabile la seconda parte dell'emendamento. Faccio presente all'onorevole Laconi che quanto egli chiede è già attuato, se non vado errato, nel vigente ordinamento giuridico, dall'articolo 4 del decreto legislativo 6 febbraio 1939, n. 478, che ha modificato, appunto, nel senso desiderato dall'onorevole Laconi, l'articolo 4 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. Quindi, a parte la pregiudiziale di cui sopra, questa seconda parte dell'emendamento è già assorbita dall'ordinamento giuridico vigente.

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Mi permetto di dare all'onorevole Laconi un chiarimento di fatto. Tutti i primi referendari verranno, con l'attuazione di questa legge, nominati consiglieri di Stato per avere maturata l'anzianità. Per quanto riguarda invece i referendari, essi non potrebbero mai essero nominati non avendo neppure i tre anni di anzianità.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. A me pare che l'esigenza fatta presente dall'onorevole Laconi è contemplata nel testo governativo. D'altra parte se accettassimo il suo emendamento, noi potremmo trovarci in condizioni di non avere

per un certo periodo di tempo, che potrebbe anche essere notevole, nessun funzionario in qualche ruolo non avendo quelli del ruolo precedente maturata l'anzianità. Penso pertanto sia opportuno mantenere integro il testo governativo così come è stato formulato.

· LACONI. A seguito dei chiarimenti dati dall'onorevole Lucifredi, ritiro la seconda parte del mio emendamento, mantenendo invece ferma la prima parte.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 4.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dall'onorevole Laconi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo governativo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 : -

- « I commi secondo e terzo dell'articolo 45 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, sono sostituiti dai seguenti:
- « La Sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, può rimettere il ricorso all'adunanza plenaria ».
- « Prima della discussione il Presidente del Consiglio di Stato, su istanza delle parti o d'ufficio, può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza ».

Su questo articolo v'è un emendamento proposto dall'onorevole Laconi, soppressivo dell'intero articolo.

TURCHI. Lo faccio mio e chiedo di poterlo illustrare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCHI. Noi ci rendiamo conto che questo articolo tende ad eliminare l'inconvemiente della diversità di pareri e di giudizi che talvolta s'è verificata tra le sessioni del Consiglio di Stato e che indubbiamente costituisce un intralcio al suo migliore funzionamento. Tuttavia non è ignoto a nessuno che, dai contrasti che possono sorgere fra organi qualificati a discutere una determinata materia, può scaturire un nuovo principio di di-

ritto che sarebbe precluso se la diversità di opinioni non potesse essere espressa. Per questa considerazione, del resto già ampiamente illustrata dall'onorevole Laconi in sede di discussione generale, noi chiediamo la soppressione totale dell'articolo 5.

SAILIS. Io sono favorevole al mantenimento dell'articolo che mira semplicemente e, a mio parere, opportunamente, a conseguire l'unità nella interpretazione e nella applicazione della legge che solo così potrà essere uguale per tutti.

LUCIFREDI, Relatore. Mi dichiaro contrario alla soppressione dell'articolo per le ragioni già ampiamente esposte in sede di discussione generale. Non si tratta qui di sottrarre una materia alla competenza degli organi giurisdizionali, ma, semmai, di devolverla ad un organo giurisdizionale più autorevole, qual'è la adunanza plenaria nei confronti delle singole sezioni. Del resto, una norma del genere esiste già in riferimento alla Suprema Corte di cassazione (vedi articolo 374, secondo comma, del Codice di procedura civile): non si vede per quale motivo una simile procedura, ritenuta perfettamente opportuna per la Cassazione, possa essere considerata una violazione del diritto del singolo in riferimento al Consiglio di Stato. Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento dell'onorevole Laconi.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non ho niente da aggiungere a quello che ho detto altra volta e a quello che ha detto adesso l'onorevole relatore. Esprimo quindi parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 5, proposto dall'onorevole Laconi.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 5 del quale ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

«Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 40 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, per la perenzione dei ricorsi, è ridotto a due anni.

Tale termine si applica anche ai ricorsi pendenti; tuttavia, le parti in causa, anche se sia scaduto il termine anzidetto, possono impedire la perenzione, compiendo atti di procedura entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la scadenza del triennio previsto dal citato articolo 40».

È stato presentato a questo articolo un 'emendamento dal relatore, onorevole Lucifredi: alla parola « sessanta », sostituire l'altra « centottanta »: L'emendamento è stato illustrato in occasione della discussione generale ed è stato accettato dal Governo. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 con l'emendamento sostitutivo del relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

- « Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è istituito un deposito preventivo nella rispettiva misura di lire 2000 e di lire 6000.
- « Il deposito è introitato dall'Ufficio del registro unitamente alle tasse di bollo dovute in modo virtuale per gli atti predetti, a norma delle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.
- « Il decreto del Presidente della Repubblica che accoglie il ricorso straordinario e la decisione del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso principale o la domanda di sospensione ordinano la restituzione della somma depositata.
- « Il deposito per il ricorso per revocazione di decisioni del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 84 del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, è elevato a lire 6000.
- « Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge ».

L'onorevole Laconi ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

TURCHI. Non essendo presente l'onorevole Laconi lo faccio mio, svolgendolo brevemente.

Nel corso della discussione fu detto che è quanto meno opinabile se l'istituto del ricorso straordinario al Capo dello Stato sussista anche dopo che al Capo dello Stato, re, si è sostituito il Capo dello Stato, presidente della Repubblica.

Lo stesso onorevole Sottosegretario Andreotti ha ammesso che il sistema non è definito.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Io ho detto che c'era chi lo discuteva. È naturale che chiunque può avere la sua opinione in materia.

TURCHI. L'onorevole Sottosegretario aggiunse che se avessimo affrontato il problema avremmo potuto pregiudicare una eventuale definizione in sede appropriata.

Pare a me che in una legge che si fa oggi, riaffermare questo istituto ed apportarvi alcune modifiche, sia in certo modo ammetterne la legittimità e la costituzionalità.

Ora, mi sembra che sarebbe preferibile che non se ne parlasse, neanche per apportarvi modifiche, sia pure di lieve entità, perché sarebbe bene che la cosa fosse definita in sede più appropriata.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Lucifredi, ha proposto, a questo articolo, diversi emendamenti:

- « Sostituire il primo comma con il seguente:
- « Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è istituita una tassa fissa di lire 2000 ».
- « Al secondo comma sostituire alle parole: Il deposito è introitato, le seguenti: La tassa è introitata ».
 - « Sopprimere il terzo comma ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Rispondo all'onorevole Turchi e nello stesso tempo svolgo i miei emendamenti.

La soppressione di questo articolo è categoricamente impossibile, non per ragioni di merito, ma per una ragione fondamentale, che è quella della copertura finanziaria del provvedimento stesso.

La Commissione finanze e tesoro ci ha dato il parere sulla base di un introito maggiorato a favore dello Stato, che nasce dalle modifiche da me portate a questo articolo 7. Se sopprimiamo l'articolo, il provvedimento viene respinto, perché viola l'articolo 81 della Costituzione, in quanto non vi sarebbe una corrispondente entrata.

Riguardo, poi, al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, debbo ripetere quello che ho detto altre volte, che cioè ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non deve e non può pregiudicare la nostra riforma della giustizia amministrativa, riforma che avverrà in altro momento e che richiederà un lungo studio. Sarà in quella sede che si potrà discutere se il ricorso al Presidente del-

la Repubblica debba essere mantenuto o debba essere eliminato. In questa sede dobbiamo prendere atto di una realtà attuale, cioè che, dall'entrata in vigore della Costituzione ad oggi, continuamente vengono presentati e decisi ricorsi rivolti al Presidente della Repubblica. Ciò lo constatiamo anche attraverso la Gazzetta Ufficiale: sono migliaia di ricorsi all'anno, come risulta anche dalla statistica che è stata presentata alla Commissione finanze e tesoro. Noi qui non modifichiamo in nulla l'ordinamento preesistente. Diciamo soltanto che, dato che questi ricorsi si fanno e ci sono, la tassa deve essere diversa, cioè un po' più elevata, aggiornata al valore della moneta.

Del resto, ritengo, che anche quando vi sarà la riforma, questa, che è una garanzia, sara mantenuta. E siccome il ricorso al Presidente della Repubblica è una garanzia maggiore che si dà al cittadino, in quanto questi non ha più la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato perché il termine di sessanta giorni sarà scaduto, mentre si può ricorrere al Presidente della Repubblica nei 180 giorni, è sempre una possibilità di avere giustizia, che, altrimenti, sopprimendo questo ricorso non vi sarebbe.

Pertanto, anche sotto questo profilo mi dichiaro contrario all'emendamento dell'onorevole Laconi.

Per quanto riguarda gli emendamenti da me presentati, debbo dire che essi sono frutto di una lunga serie di trattative svolte con la Commissione finanze e tesoro allo scopo di conciliare la copertura del provvedimento con quell'altra esigenza che fu dal collega Resta e da me energicamente sostenuta: non potersi esigere un deposito di 6000 lire. Non è possibile che un individuo che invoca giustizia per un suo diritto, che può essere anche di minima entità economica, debba avere condizionato il ricorso dal deposito di 6000 lire.

Quindi, questa cifra è stata ridotta da 6000 a 2000 lire, modificandone la natura, cioè non si tratta più di un deposito, ma di una tassa tipo quella di bollo. Questa tassa naturalmente è introitata dall'Ufficio del registro.

Pertanto ritengo che gli emendamenti da me proposti siano utili per permettere l'approvazione del provvedimento in esame, giacché dànno la copertura finanziaria di cui esso ha bisogno.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo, data anche l'illustrazione che ne è stata fatta, non posso che ripetere quello che ho detto

altra volta. È vero che c'è chi discute su questo come su tutti i poteri e limiti di competenza dello Stato, dato che la Costituzione dà adito a delle discussioni anche piuttosto serie, ma ritengo che questa non sia la sede opportuna per una decisione in materia. Potremmo non fare menzione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, lasciando inalterata quella che è la tassa per il ricorso straordinario. Ma, lasciando questa tassa, veniamo a riconoscere implicitamente l'esistenza del ricorso stesso.

Per questo motivo, ritengo che non si possa porre dubbio sulla legittimità attuale del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Di ricorsi, come è noto, ne sono stati fatti molti e su ognuno di essi si è espresso il Consiglio di Stato che non ha fatto eccezione di costituzionalità. Ciò può dare tranquillità a ciascuno di noi.

Riguardo agli emendamenti dell'onorevole Lucifredi sono d'accordo, perché essi, fra l'altro, dànno una certezza di previsione finanziaria maggiore dell'altro sistema. Non sarei invece d'accordo — ma questo non interessa molto — sul fatto di considerare 6000 lire una cifra che possa precludere la strada a qualcuno.

. Nessuna difficoltà, comunque, ad aderire agli emendamenti Lucifredi.

SAILIS. Voterò a favore degli emendamenti Lucifredi; ma poiché si parla di ricorsi straordinari al Capo dello Stato, colgo l'occasione per raccomandare alla Presidenza del Consiglio che i Ministeri e rispettivi uffici non lascino giacere sui loro tavoli per troppo tempo le carte relative a pratiche presentate. Al cittadino bisogna dare giustizia; io non discuto ora sulla minore o maggiore garanzia che può presentare il ricorso al Consiglio di Stato, ma che almeno questa pronunzia avvenga con una certa celerità.

E dico ciò perché non mi risulta che vi sia sempre un'assoluta tempestività.

RESTA, Relatore. Per quello che riguarda il ricorso straordinario, desidererei aggiungere che è vero che la Costituzione non ne parla, ma la prassi lo ha sancito e se ne parla nello stesso Statuto della Regione siciliana, anche se in quella sede deve considerarsi un anacronismo.

PRESIDENTE. Onorevole Turchi, mantiene il suo emendamento soppressivo?

'TURCHI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, credo di poter ritenere che questo articolo 7 non pregiudichi alcuna soluzione che possa esser data quando l'istituto

potrà trovare la sua definitiva costituzione: ritiro pertanto il mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 7 con gli emendamenti proposti dal relatore, onorevole Lucifredi, ed accettati dal Governo:

« Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è istituita una tassa fissa di lire 2.000.

La tassa è introitata dall'Ufficio del registro unitamente alle tasse di bollo dovute in modo virtuale per gli atti predetti, a norma delle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Il deposito per il ricorso per revocazione di decisioni del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 84 del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, è elevato a lire 6.000.

Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge».

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Agli effetti dell'articolo 81 della Gostituzione, alle maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge si provvede con le entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore onorevole Lucifredi, ha proposto inoltre due articoli aggiuntivi che diverrebbero articoli 9 e 10 del progetto.

ART. 9.

Della pubblicazione delle decisioni del Consiglio di Stato è data comunicazione agli avvocati delle parti con biglietto di segreteria in carta non bollata. Il biglietto è consegnato dal segretario della Sezione al destinatario o è rimesso per posta in piego raccomandato, oppure a mezzo di ufficiale giudiziario.

ART. 10.

Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di Consiglio gli avvocati delle parti che ne abbiano fatta richiesta.

La richiesta può essere fatta anche nella domanda di sospensione.

Non essendovi osservazioni pongo in votazione l'articolo 9.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Pongo, infine, in votazione la tabella annessa al disegno di legge:

TABELLA A

Posti in organico

Presidente			N.	1
Presidenti di Sezione))	12
Consiglieri			"	6 0
Primi referendari))	7
Referendari))	7
${f Totale}$	•	•	N.	87.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

TOGNI, Ministro dell'industria e del commercio. Chiedo che si passi direttamente all'esame del quarto punto dell'ordine del giorno, quello cioè relativo al disegno di legge recante varianti ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta del Ministro Togni per l'inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Varianti ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso. (1521).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Varianti ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del

Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso.

Il relatore, onorevole Paganelli, ha facoltà di riferire.

PAGANELLI, Relatore. Questo disegno di legge fu già discusso da noi nella seduta del 4 ottobre in sede referente per esprimere il parere alla X Commissione (Industria). La Commissione riaffermò in quella occasione la nostra competenza in materia e in tal senso è stato deciso dalla Giunta del regolamento in mcdo che oggi, questo disegno di legge ritorna al nostro esame in sede legislativa.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso il suo parere favorevole, così come la X Commissione, la quale ha anche eme-so un voto per il riordinamento e il potenziamento dei servizi minerario, geologico e chimico, voto che non può non trovarci solidali, ancle se non rientra nelle nostre attribuzioni cd esula, in senso ristretto, dal progetto di legge che è sottoposto al nostro esame.

Il quale, in definitiva, non fa che attuare una richiesta posta in evidenza sin dal 1947. Quando infatti si istitui, nel settembre del 1944, il ministero dell'industria, commercio e lavoro, i compiti assolti dalla Direzione generale delle miniere furono affidati alla Direzione generale dell'industria e miniere e ciò perché la maggior parte del territorio non era ancora sotto il controllo del governo legittimo.

Avvenuta la liberazione del paese e verificatasi una notevole ripresa nel settore dell'industria estrattiva alla fine del 1947, il Ministro dell'industria dell'epoca ritenne opportuno riorganizzare i servizi delle miniere, preponendovi un direttore generale. Questi servizi da circa due anni svolgono compiti tecnici ed amministrativi in modo autonomo, con lusinghiero successo anche in rapporto alle nuove iniziative che si verificano in questo importante settore.

La questione della spesa è stata risolta con la diminuzione di tre posti nel grado iniziale, con un vantaggio per l'erario di circa 200.000 lire. È quindi più che opportuno, necessario, anche se è in corso la riorganizzazione generale della pubblica amministrazione, approvare questo disegno di legge con il quale, ripeto, non si fa che normalizzare una situazione di fatto che ha già dato ottimi risultati.

TURCHI. Io avrei da fare alcune osservazioni su questo disegno di legge, ma preferirei che l'onorevole Ministro integrasse con qualche propria considerazione la relazione che abbiamo ora udito, potendo egli aggiungere elementi di cui potrei eventualmente servirmi per le considerazioni che desidero fare.

TOGNI, Ministro dell'industria e del commercio. Il provvedimento che è sottoposto al vostro esame risponde ad un'esigenza particolarmente sentita nel mio ministero e nell'attività economica del nostro paese.

Se noi abbiamo veramente nel settore dell'economia industriale qualche ricchezza, l'abbiamo appunto nel campo minerario. Noi disponiamo infatti a questo riguardo di alcune non grandi, ma sicure possibilità, che sono apprezzate all'estero da parte di paesi che si servono dei nostri prodotti. Voi sapete infatti che cosa rappresentino per noi le cave, di pietra e di marmo, le miniere di mercurio, gli stessi giacimenti di carbone della Sardegna e della Sicilia: coi provvedimenti in corso di attuazione per il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti, si raggiungeranno entro due anni 300 mila tonnellate di produzione annua, vale a dire circa il 50 per cento del nostro fabbisogno...

Tali giacimenti sono già da anni in attività e via via noi li andiamo sempre meglio organizzando, per consentire il più economico e più forte sfruttamento dei medesimi. Ora, a tutte queste attività si sono aggiunte delle prospettive che sono effettivamente rilevanti. Mi riferisco alle ricerche nel settore degli idrocarburi, ricerche che hanno già dato risultati notevoli e che proprio in questi giorni, con gli ultimi ritrovamenti nelle Marche, stanno dando risultati apprezzabili.

È tutto un mondo che sorge, direi, socialmente utile, se indirizzato in modo che non si rivolga solo a determinati interessi, ma a quello generale della collettività e della nazione.

Tutto c'ò poi per non parlare della produzione del piombo, della bauxite, ecc.: tutti prodotti che si utilizzano anche nella forma di semilavorati e di lavorati.

Il ministero dell'industria, che ha competenza su questa materia, non ha ancora, almeno ufficialmente, una Direzione generale delle miniere: ho detto ufficialmente, perché di fatto esistono già numerosi servizi per questo settore che, anzi, è quello che comprende un maggior numero di personale dopo la direzione della produzione industriale. E questi servizi esistono non solo al centro, ma anche alla periferia: abbiamo infatti i Corpi delle miniere che, come i colleghi sanno, tanta benemerenza hanno acquisito nei confronti del paese e per i quali vi sarà presentato quanto prima un provvedimento tendente ad assor-

bire anche il Corpo distaccato per l'Africa Orientale.

Inoltre abbiamo in corso il completamento della carta geologica ed una serie di attività di controllo di aziende di Stato (come l'A.G.I.P., l'Ente metano, l'Azienda carboni con i suoi derivati, l'Ente zolfi, l'Istituto degli idrocarburi), un complesso di attività, insomma, che hanno una loro organicità amministrativa e tecnica tale, da richiedere unicità di indirizzo. È questa la ragione per la quale il ministero richiese al Governo e al Parlamento, fin dal 1947, la facoltà di costituire la Direzione delle miniere che operasse appunto in questo complesso settore. Il Consiglio dei Ministri in quell'anno si espresse favorevolmente ed il provvedimento passò in attesa di successivi perfezionamenti, che, purtroppo, hanno richiesto tre anni soprattutto perché si è dovuto richiedere il parere di parecchi uffici (Consiglio di Stato, Ministero del tesoro, Ragioneria dello Stato, Ministero delle finanze). che concordemente si sono espressi in senso favorevole. Il Consiglio dei Ministri nella sua ultima tornata ha approvato finalmente questo disegno di legge che già da quattro o cinque mesi è stato presentato alla Camera e che ha già ottenuto l'approvazione delle Commissioni Finanze e tesoro e Industria e commercio. Chiedo ora la vostra comprensione e la vostra definitiva approvazione. Come i colleghi vedono, il provvedimento non comporta alcun onere di spesa da parte dello Stato perché, al fine di evitare un ulteriore gravame. il mio ministero ha rinunciato a tre posti di ruolo iniziale, comportanti la spesa di un milione e 700 mila lire, in modo da coprire lamaggiore spesa di un milione e mezzo derivante dalla istituzione della nuova Direzione generale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Premetto che, data la limitata conoscenza che ho del settore, le osservazioni che farò debbono intendersi come richiesta di chiarimenti da parte del Ministro che mi tranquillizzino sulle riserve che la lettura del disegno di legge mi ha suggerito. Prima del fascismo i servizi che ora dovrebbero essere affidati alla Direzione generale delle miniere erano di competenza del Corpo delle miniere e degli Ispettorati relativi. Secondo i conoscitori del settore, o meglio, secondo alcuni di essi, con la modificazione di questa struttura e con l'agganciamento dei servizi al ministero dell'industria e commercio attuato dal fascismo, i servizi stessi non sono migliorati, ma; semmai, hanno progredito in senso negativo, in quanto la struttura essenzialmente tecnica e la libertà di iniziativa e di ricerche che gli organi avevano espletato in passato, sono venute a confondersi con il prevalere o l'interferire di altri interessi industriali e finanziari o di considerazioni di natura non esclusivamente tecnica.

Sempre secondo alcuni conoscitori del settore, da quell'epoca ad oggi le modificazioni e le interferenze che già si manifestavano quando esistevano gli Ispettorati autonomi, hanno continuato a influire in maniera più marcata. Esprimo pertanto il timore che l'istituzione di una Direzione generale in seno al Ministero dell'industria e commercio possa aumentare questo inconveniente. Desidero quindi sapere per quali ragioni, anziché ripristinare i vecchi Ispettorati autonomi, si costituisce oggi una Direzione generale completamente agganciata, anche dal punto di vista funzionale, al ministero dell'industria.

TOGNI, Ministro dell'industria e del commercio. Chiarisco ben volentieri le obiezioni avanzate dall'onorevole Turchi che, oltre tutto, non riguardano il provvedimento in questione. Il controllo e la disciplina sul Corpo delle miniere ed i relativi Ispettorati e sezioni tecniche è già di competenza del ministero per legge, come è di competenza del ministero il rilascio delle autorizzazioni di ricerche e la concessione di coltivazioni. Su questi argomenti potremo eventualmente discutere in sede di esame della legge sulla disciplina mineraria, non di questo provvedimento che, come ho detto, mira semplicemente ad inquadrare i servizi già esistenti e riunirli in una Direzione generale, senza nulla modificare intorno alle competenze e alle funzioni.

Chiarito questo e sottolineata la portata puramente interna ed amministrativa della legge in esame, faccio presente che il settore minerario ha attualmente una tale importanza nella vita economica del paese, da meritare una sua autonomia ed un suo alto funzionario in grado di esercitare le sue mansioni senza dover dipendere dal direttore generale della produzione economica che non può avere visione diretta dei problemi e che può trovarsi, qualche volta, addirittura ad esaminare questioni in conflitto con lo stesso settore da lui presieduto.

Ma giacché l'onorevole Turchi ha fatto un accenno, che può lasciare qualche perplessità, circa eventuali interessi che possono influire sul rilascio di licenze o di concessioni, faccio osservare che questo pericolo esiste maggiormente in sede locale che non in sede nazionale: il piccolo ufficio periferico, infatti, può

essere più facilmente influenzabile dal grosso industriale o da un gruppo economico che non il funzionario centrale che ha una visione organica del quadro economico nazionale ed è più a contatto con gli altri uffici. Appunto di questo il ministero si preoccupa: lasciare agli organismi periferici tutte le funzioni di controllo e di segnalazione, ma concentrare negli uffici centrali le responsabilità delle concessioni.

Debbo ancora aggiungere, a completa tranquillizzazione dei colleghi, che la richiesta di autorizzazione di ricerche ha avuto notevole impulso e che il ministero, da parte sua, ha snellito la procedura cosicché una licenza, oggi, può essere data anche entro un mese, mentre soltanto un anno fa erano necessari almeno 6 mesi. Nel corso di quest'anno abbiamo già superato i 1000 decreti di concessione, di fronte alla media di 200-300 decreti degli anni prima della guerra e ai 500 degli anni dal 1945 al 1949. Io confido di poter raggiungere, col 31 dicembre prossimo, la liquidazione completa di tutte le richieste presentate entro ottobre e novembre, salvo, si intende, i casi che richiedono un più laborioso esame per la delicatezza della situazione particolare o per la molteplicità delle richieste.

RESTA. Le considerazioni esposte dall'onorevole Paganelli e dal Ministro sono sufficienti a convincere della utilità di questo provvedimento. Da parte mia, mi permetto aggiungere una considerazione: prima della approvazione della Carta costituzionale, era demandato al potere esecutivo il compito di organizzare la propria amministrazione. Ora, invece, spetta al potere legislativo tale compito ed io penso che ciò sia stato deciso opportunamente, in quanto le Camere hanno il diritto, oltre che il dovere, di esercitare il proprio controllo anche e soprattutto sulla burocrazia. In sede di regolamento, anzi, il collega Lucifredi ed io abbiamo insistito perché la competenza di tutta questa materia sia demandata alla nostra Commissione che si interessa dell'ordinamento amministrativo dello Stato e che, pertanto, meglio di ogni altra, è adatta a conferire un indirizzo unitario ai varî organismi statali.

Fatta questa premessa, concordo pienamente con quanto ha esposto il Ministro circa l'opportunità di approvare questo disegno di legge. Il settore minerario ha assunto tale importanza da esigere un direttore generale non dipendente da quello dell'industria con il quale, oltre tutto, come ha opportunamente detto il Ministro, possono anche sorgere con-

flitti. Appunto per l'eventualità di questi conflitti occorre un direttore generale che conosca il settore, che coordini i varî servizi e sappia sostenerne le esigenze e le ragioni. Per queste ragioni non posso che dichiararmi favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Nel ruolo del personale amministrativo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio di cui alla tabella I annessa al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, è aumentato un posto di direttore generale (grado IV).

- (È approvato).

ART. 2.,

Presso il Ministero dell'industria e il commercio è istituita la Direzione generale delle miniere.

La ripartizione degli affari fra la Direzione generale predetta e le altre Direzioni generali è fatta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

(È approvato).

ART. 3.

Nel ruolo tecnico di gruppo B del Corpo delle miniere di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, sono diminuiti tre posti nel grado iniziale.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio necessarie alla attuazione della presente legge.

Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gaz-*. zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

"« Modifica al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato » (1400):

Presenti e votanti				. 26
Maggioranza		•	٠	. 14
Voti favorevoli .				23
Voti contrari .	•	•	•	3

(La Commissione approva).

« Varianti ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso » (1521):

Presenti e votant	i		. 26
Maggioranza .	• .		. 14
Voti favorevoli			23
Voti contrari			3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadeo, Bima, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Delle Fave, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Laconi, Longhena, Lucifredi, Melloni, Migliori, Molinaroli, Paganelli, Quintieri, Reali, Resta, Riva, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Turchi e Vigorelli.

Sono in congedo:

Casalinuovo, Lombardi Colini Pia, Negrari, Numeroso, Roselli, Tupini.

La seduta termina alle 12,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI